



A. R. D. E .L.

Osservatorio

*“disposizioni legislative, direttive e chiarimenti ministeriali;
adempimenti e scadenze”*

*Numero 03/2010
Gennaio 2010*

Scadenzario Marzo-Aprile 2010

A cura del *Dott. Francesco Bruno*



SOMMARIO

- Ordinamento autonomie locali
- Patto di stabilità
- Rendiconto
- Contabilità e regole di gestione
- Entrate
- Spese
- Mutui
- Servizi pubblici
- Pubblico impiego
- Società pubbliche
- Imposta sul valore aggiunto

Ordinamento autonomie locali

Status amministratori locali

1. Dal 1° gennaio 2008, le indennità agli amministratori locali hanno subito le seguenti modifiche:

- a) i gettoni di presenza per le effettive partecipazioni a consigli e commissioni non possono essere trasformati in indennità di funzione;
- b) l'ammontare complessivo mensile di gettoni di presenza dei consiglieri non può superare l'importo pari ad un quarto (rispetto al precedente 1/3) dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente;
- c) i consiglieri circoscrizionali, anche nei comuni non capoluogo di provincia, hanno titolo a percepire gettoni di presenza;
- d) nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali;
- e) le indennità di funzione non sono cumulabili con i gettoni di presenza per mandati elettivi presso enti diversi;
- f) le indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci, dei vice presidenti delle province e degli assessori sono articolati in rapporto alla misura dell'indennità stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia;
- g) le indennità del presidente e degli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite nella misura massima del 50% di quelle previste per un comune con popolazione pari a quella complessiva dell'unione, del consorzio o alla popolazione montana della comunità. (*art.82, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.2, c.25, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

1.1. Per effetto della riesplorazione del generale principio di omnicomprensività, non è consentito il cumulo tra l'indennità di funzione percepito in qualità di amministratore dell'ente locale ed il gettone di presenza erogato al medesimo amministratore, quale componente, designato dall'ente, in seno al consiglio dell'unione dei comuni. (*deliberazione Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, 21 dicembre 2009, n. 4/2010, depositata il 21 gennaio 2010*).

2. La normativa di riferimento per la corretta modalità di rilevazione delle variazioni demografiche degli enti locali, utile per operare gli adeguamenti delle indennità agli amministratori, è l'art. 156 del TUEL, per cui il criterio da applicare è quello della attualizzazione delle indennità alle dimensioni demografiche dell'ente rilevate alla fine del penultimo anno precedente e non già a quelle dell'ultimo censimento ufficiale. (*deliberazione Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, 21 dicembre 2009, n. 7/2010, depositata il 21 gennaio 2010*)

3. La riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali disposta dall'art.1, c.54, legge 266/2005 (legge finanziaria 2006), che secondo l'Amministrazione Finanziaria aveva efficacia temporale non limitata al solo esercizio 2006, mentre pronunce della Corte dei conti ne ritenevano gli effetti limitati al solo anno 2006, con l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art.2, c.25, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008), dal 1° gennaio 2008 è da ritenersi implicitamente abrogata. A decorrere dal 25 giugno 2008, tuttavia, la soppressione della disposizione che consentiva l'aumento delle indennità agli amministratori, di cui all'art.82, c.11, del TUEL, come modificato dall'art.76, c.3, del D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, elimina la possibilità, fino al 2011, agli organi degli enti locali di incrementare le indennità agli amministratori (*parere ministero interno, dipartimento affari interni e territoriali, 13 ottobre 2008, n.15900/TU/00/82*).

3.1. L'art. 1, c. 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevedeva la riduzione del 10% delle indennità degli amministratori locali, deve ritenersi non più vigente. (*deliberazione Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, 21 dicembre 2009, n. 2/2010, depositata il 21 gennaio 2010*).

Patto di stabilità

Premialità per l'anno 2009

1. Con D.M. economia 22 dicembre 2009, sulla base dei dati 2008 certificati dagli enti, sono stati definiti gli indicatori economico-strutturali per individuare i valori medi per fasce demografiche ed il riparto delle somme da escludere dal patto 2009 per ciascun comune che ha rispettato il patto di stabilità nell'anno 2008 avente diritto. (*in G.U. n. 14 del 19 gennaio 2010*).

Rendiconto

Certificazione

1. Con D.M. interno 14 agosto 2009, sono stati approvati i modelli concernenti la certificazione del conto del bilancio dei comuni, delle province, delle comunità montane e delle unioni dei comuni per l'anno 2008. (*in suppl. ord. n. 158 alla G.U. n. 201 del 31 agosto 2009*)

1.1. La certificazione, sottoscritta dal segretario, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, deve essere presentata all'ufficio territoriale del governo competente per territorio, in versione cartacea e in versione informatizzata, entro il 31 dicembre 2009.

1.2. Una copia cartacea della certificazione deve essere trasmessa alla Regione di appartenenza.

1.3. Con circolari del ministero interno, direzione centrale finanza locale, 2 ottobre 2009, n. F.L. 12/2009, 20 ottobre 2009, n. F.L. 13/2009, 12 novembre 2009, n. F.L. 14/2009, 10 dicembre 2009, n. F.L. 15/2009, e 22 dicembre 2009, n. F.L. 15 bis/2009, sono fornite istruzioni circa la compilazione delle certificazioni.

Allegati

1. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono allegato obbligatorio del rendiconto. (*art.77 quater, c.11, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

1.1. Le modalità di attuazione sono definite con D.M. 23 dicembre 2009.

1.1.1. Al rendiconto relativo all'anno 2010 e successivi sono allegati i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell'anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide.

1.2. Nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE relativi all'esercizio precedente o la relativa situazione delle disponibilità liquide non corrispondano alle scritture contabili dell'ente e del tesoriere, al rendiconto deve essere allegata una relazione, predisposta dal responsabile del servizio finanziario, esplicativa delle cause che hanno determinato tale situazione e delle iniziative adottate per pervenire, nell'anno successivo, ad una corretta attuazione delle rilevazioni SIOPE.

1.2.1. Entro 20 giorni dall'approvazione del rendiconto, la relazione deve essere inviata alla ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio.

Contabilità e regole di gestione

Dati periodici della gestione di cassa

1. Dal 1° gennaio 2010, gli enti locali, in quanto soggetti al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), ed i rispettivi tesoriere non sono più tenuti alla trasmissione dei modelli sui flussi trimestrali di cassa di cui all'art.30 della legge 5 agosto 1978, n.468, e relativi decreti ministeriali di attuazione. (*art.77 quater, c.11, D.L. 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133; D.M. 23 dicembre 2009*).

1.1. La rilevazione prosegue con le consuete modalità per i dati di cassa relativi ai trimestri del 2009.

Servizi di riscossione

1. Con circolare del ministero economia e finanze, direzione federalismo fiscale, 14 dicembre 2009, n. 3/DF, è comunicata la cancellazione di “Tributi Italia S.p.A.” dall’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare le attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossioni dei tributi e delle altre entrate di province e comuni e sono forniti suggerimenti e indicazioni agli enti.

Entrate

Trasferimento statale – Compensativo ICI abitazione principale

1. La minore imposta accertata dall’anno 2008 dai comuni per effetto dell’esenzione dall’Ici delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, unitamente a quella dell’abrogata ulteriore detrazione introdotta dalla legge finanziaria 2008, è compensata da trasferimento statale. (*art.1, c.4, D.L. 27 maggio 2008, n.93, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n.126*).

1.1. La certificazione del minor gettito accertato è stata trasmessa al ministero dell’interno entro il 30 aprile 2009. (*art.77 bis, c.32, D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133*).

1.1.1. La certificazione, sottoscritta dal responsabile dell’ufficio tributi, dal segretario comunale e dall’organo di revisione è stata trasmessa, per la verifica della veridicità, alla Corte dei conti. (*art.2, c.6 e 7, D.L. 7 ottobre 2008, n.154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189*).

1.1.2. La verifica della veridicità compete alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che non potranno che pervenire ad una verifica di attendibilità, esaminando i dati finanziari dei comuni, ossia ad una valutazione qualificata del grado di oggettiva attendibilità della quantificazione del mancato gettito accertato e certificato (*deliberazione Corte dei conti, sezione autonomie, 4 giugno 2009, n. 8*).

1.1.3. Il criterio metodologico per la verifica dell’attendibilità delle certificazioni, utile ad esitare le pronunce individuali, è quello della preliminare definizione di una linea di concordanza tra i dati consolidati ed i dati da verificare, sulla base della maggiore disaggregazione possibile dei dati storici – abitazione principale, altri fabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli – ed evidenziando le variazioni percentuali intervenute tra Ici globale 2006 e 2007, nonché tra i sottoaggregati. (*Deliberazione Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, depositata il 12 gennaio 2010, n. 1/2010*).

Spese

Personale

1. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono assicurare la riduzione della spesa di personale. (*art.1, c.557, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo integrato dall’art.76, c.1. D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

1.1. La spesa per il personale prevista nel 2010 deve, pertanto, rientrare nei limiti di cui all’art.1, c.557, della legge finanziaria 2007, 27 dicembre 2006, n.296, come integrato dall’art.3, c.120, della legge finanziaria 2008, 24 dicembre 2007, n.244.

1.2. La spesa per il personale 2010 deve, quindi, essere ridotta rispetto a quella sostenuta nell’anno precedente che, a sua volta, doveva essere inferiore a quella dell’anno 2004 abbattuta dell’1%, che costituiva già il tetto di spesa per gli anni 2006-2009.

1.3. Il contenimento progressivo della spesa è determinato nell'an e nel quantum rispetto all'anno precedente, che è l'unico parametro di riferimento per garantire una diminuzione in termini costanti e progressivi di anno in anno. (*deliberazioni Corte dei conti, Sezione autonomie, 21 dicembre 2009, n. 2/2010, depositata il 12 gennaio 2010, e n. 3/2010, depositata il 21 gennaio 2010*).

1.4. Nel contesto della spesa di personale soggetta a riduzione rientra anche quella sostenuta per:

- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- somministrazione di lavoro;
- contratti a tempo determinato per la copertura di posti di responsabili di servizi o uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, negli enti in cui è prevista la dirigenza, a termini dell'art.110, c.1 e 2 del TUEL;
- contratti a tempo determinato di alte specializzazioni, di dirigenti o di funzionari nell'area direttiva, negli enti in cui non è prevista la dirigenza, a termini dell'art.110, c.2, del TUEL.

1.5. Nel contesto della spesa di personale soggetta a riduzione rientra, altresì, quella relativa a tutti i soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati, partecipati o, comunque, facenti capo all'ente.

1.6. È da includere nella spesa di personale dell'ente la voce di spesa relativa alla quota di personale comunale trasferito ad una azienda pubblica di servizi. (*deliberazione Corte dei conti, Sezione autonomie, 21 dicembre 2009, n.5/2010, depositata il 21 gennaio 2010*).

2. Le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti devono, altresì, assicurare la riduzione dell'incidenza percentuale della spesa di personale sulla spesa corrente. (*art.76, c.5, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

2.1. Con DPCM che avrebbe dovuto essere emanato entro il 22 settembre 2008, saranno definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi di risparmio, tenuto conto:

- delle dimensioni demografiche dell'ente;
- delle percentuali di incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente in atto esistenti;
- dell'andamento della spesa di personale nel quinquennio precedente. (*art.76, c.6, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

2.2. Con il medesimo DPCM saranno definiti anche criteri e modalità per estendere la norma agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno.

2.3. Fino a quando non sarà emanato il DPCM che dovrà dettare le nuove modalità di computo dell'aggregato spesa per il personale rispetto al parametro spesa corrente ed andamento di essa nel quinquennio precedente, non è operante il vincolo di riduzione del rapporto percentuale tra spesa del personale e spesa corrente. (*deliberazione Corte dei conti, Sezione autonomie, 21 dicembre 2009, n. 3/2010, depositata il 21 gennaio 2010*).

2.4. Fino all'emanazione del DPCM è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza della spesa di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. (*art.76, c.7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

3. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, per le comunità montane e per le unioni di comuni, non sottoposti al patto di stabilità interno, la spesa di personale deve essere ridotta rispetto all'anno precedente e non deve superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. (*art.1, c.562, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

3.1. La spesa per il personale prevista nel 2010 deve, pertanto, rientrare nei limiti di cui all'art.1, c.562, della legge finanziaria 2007, 27 dicembre 2006, n.296, come integrato dall'art.3, c.121, della legge finanziaria 2008, 24 dicembre 2007, n.244.

3.2. La spesa per il personale 2010 deve, quindi, essere ridotta rispetto a quella sostenuta nell'anno precedente che, a sua volta, doveva essere inferiore a quella dell'anno 2004, che costituiva già il tetto di spesa per gli anni 2006-2009.

3.3. Il contenimento progressivo della spesa è determinato nell'an e nel quantum rispetto all'anno precedente, che è l'unico parametro di riferimento per garantire una diminuzione in termini costanti e progressivi di anno in anno. (*deliberazioni Corte dei conti, Sezione autonomie, 21 dicembre 2009, n. 2/2010, depositata il 12 gennaio 2010, e n. 3/2010, depositata il 21 gennaio 2010*).

4. Sono escluse dalla spesa di personale:

- gli incentivi per la progettazione interna, in quanto trattasi di spese di investimento iscritte nel titolo II della spesa;
- gli incentivi per il recupero dell'Ici, in quanto autoalimentati con i frutti dell'attività dei dipendenti, correlati ad un incremento delle entrate con conseguente miglioramento del saldo complessivo tra entrate e spese;
- i diritti di rogito, in quanto pagati dai terzi interessati. (*deliberazione Corte dei conti, Sezione delle autonomie, 9 novembre 2009, n. 19*).

5. Sono esclusi dal computo della spesa del personale le maggiori spese derivanti dagli intervenuti contratti collettivi nazionali, in relazione al profilo della mancanza di discrezionalità dell'amministrazione locale nel riconoscere quanto dovuto. (*deliberazione Corte dei conti, Sezione autonomie, 21 dicembre 2009, n. 2/2010, depositata il 12 gennaio 2010*).

6. Sono esclusi dal computo della spesa del personale le assunzioni straordinarie a tempo determinato a sostegno di portatori di handicap finanziate con il "fondo per la non autosufficienza" trasferito dall'ASL per le connesse attività da questa delegate. (*deliberazione Corte dei conti, Sezione autonomie, 21 dicembre 2009, n. 5/2010, depositata il 21 gennaio 2010*).

Contratti di collaborazione

1. Gli elenchi dei consulenti, l'oggetto, la durata e il compenso degli incarichi devono essere resi pubblici mediante inserimento nelle banche dati dell'ente accessibili al pubblico per via telematica. (*art.53, c.14, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, nel testo aggiunto dall'art.34, c.2, D.L. 4 luglio 2006, n.223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n.248*).

1.1. Il dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di comunicare al dipartimento medesimo i collaboratori esterni ed i soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza. (*art.53, c.14, D.Lgs 30 marzo 2001, n.165, nel testo aggiunto dall'art.61, c.4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

1.2. L'obbligo della comunicazione è da espletarsi via internet mediante il sito www.anagrafeprestazioni.it, con l'inserimento dei dati anagrafici del soggetto a cui si affida l'incarico, dei dati descrittivi dell'incarico affidato e di quelli relativi al compenso previsto ed ai compensi erogati. (*circolare presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 14 gennaio 2010, n. 1/10*).

Mutui

Rimborso anticipato

1. Le province ed i comuni possono estinguere anticipatamente mutui e prestiti obbligazionari con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione. (*art.187, c.2, lett. b, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267, nel testo modificato dall'art.1, c.13, legge 24 dicembre 2007,*

n.244;art.11, D.L. 1 ottobre 2007, n.159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222).

1.1. A fronte dell'indennizzo, penale od altro onere in aggiunta al debito residuo strettamente correlato all'estinzione anticipata, è attribuito dal ministero dell'interno, per gli anni 2007, 2008 e 2009, un contributo incentivante l'estinzione anticipata di 30 milioni di euro.

1.2. I contributi sono attribuiti, fino all'importo di 30 milioni di euro annui, anche per il triennio 2010- 2012, su richiesta degli enti e sulla base di certificazione approvata con DM. (*art.2, c. 23 bis, aggiunto alla legge 23 dicembre 2009, n. 91, dall'art. 4, c. 4, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2).*

1.2.1. Il D.M. per la certificazione relativa al triennio 2010-2012 sarà adottato entro il 26 aprile 2010. (*art. 4, c. 5, D.L. 25 gennaio 2010, n. 2).*

1.3. Con decreto del ministero interno 13 febbraio 2008, è stata approvata la certificazione per gli anni 2007-2009 attestante le somme corrisposte, da trasmettere alla prefettura competente per territorio in doppio originale entro il termine perentorio del 28 febbraio dell'anno successivo a quello nel quale si è provveduto all'estinzione anticipata. (*in G.U. n.57 del 7 marzo 2008).*

1.4. Il rimborso è corrisposto fino alla concorrenza dell'importo di 30 milioni di euro annui e, comunque, di 90 milioni di euro complessivi nel triennio 2007-2009 e 2010-2012 per cui, nel caso in cui il totale annuo delle richieste superi la disponibilità dell'anno, ivi compresa l'eventuale quota residuale dell'anno precedente, la ripartizione del fondo è effettuata in proporzione.

1.5. I dati delle certificazioni ricevute e dell'importo del contributo spettante ai singoli enti, è pubblicato sul sito istituzionale del ministero interno entro il 31 marzo.

2. L'estinzione anticipata di mutui mediante l'utilizzo di entrate e disponibilità proprie, compreso l'avanzo di amministrazione, non comporta variazioni nel contributo a valere sul fondo per lo sviluppo degli investimenti. (*comunicato ministero interno, direzione centrale finanza locale, 5 dicembre 2007).*

Servizi pubblici

Politiche giovanili

1. Una quota del fondo delle politiche giovanili per l'anno 2009 di 15 milioni di euro – 12 per i comuni e 3 per le province – è destinata a cofinanziare interventi proposti da comuni e province. (*DPCM 2 novembre 2009, in G.U. n. 3 del 5 gennaio 2010).*

Accesso alle abitazioni

1. Con D.M. infrastrutture e trasporti 13 novembre 2009, sono state ripartite le risorse del fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione relative all'anno 2009. (*in G.U. n. 288 dell'11 dicembre 2009).*

Class action

1. Con D.Lgs 20 dicembre 2009, n. 198, è introdotta l'azione collettiva nei confronti dell'amministrazione pubblica e dei concessionari dei servizi pubblici. (*in G.U. n. 303 del 31 dicembre 2009).*

1.1. La concreta applicazione agli enti locali sarà determinata, anche progressivamente, con uno o più DPCM. (*art. 7, c. 2).*

Siti web istituzionali

1. Con direttiva presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 26 novembre 2009, n. 8/2009, sono fornite istruzioni per la riduzione dei siti web delle pubbliche amministrazioni e per il miglioramento della qualità dei servizi e delle informazioni on line al cittadino.

1.1. Siti e portali internet della pubblica amministrazione dovranno essere identificati esclusivamente con il dominio “gov.it”, cui devono essere iscritti i siti che si intendono mantenere attivi.

1.2. Entro il 24 febbraio 2010, il ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione rende disponibili per la comunicazione pubblica sul proprio sito “le linee guida per i siti web della P.A.”.

Pubblico impiego

Pubblicazione dati e notizie

1. A decorrere dal 4 luglio 2009 devono essere pubblicati sul sito internet dell’ente le retribuzioni annuali, i curricula vitae, gli indirizzi di posta elettronica e i numeri telefonici a uso professionale dei dirigenti e dei segretari comunali e provinciali e dei titolari di posizioni organizzative. (*art. 21, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69; art. 11, c. 8, lett. f, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n.150*).

1.1. Con circolari presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2009, n. 03/09, 12 ottobre 2009, n. 05/09 e 14 gennaio 2010, n. 1/10, sono fornite le seguenti indicazioni operative:

a) oggetto di pubblicazione delle retribuzioni annuali, senza esclusione alcuna, sono i dati relativi a tutti gli emolumenti percepiti, sia afferenti il trattamento economico fondamentale sia la retribuzione accessoria;

b) i curricula vitae da pubblicare riguardano tutti i dirigenti ed anche i titolari di incarichi di funzione, di staff o di studio e ricerca, nonché i segretari comunali e provinciali, i titolari di posizioni organizzative e tutti coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo; devono essere redatti in conformità a modello allegato alla circolare, compilati e periodicamente aggiornati a cura dell’interessato e verificati dall’ente nella forma, nella coerenza e pertinenza;

c) l’aggiornamento dei dati sulle retribuzioni e dei recapiti deve essere curato ogni qual volta necessario per intervenute modifiche organizzative o contrattuali;

d) la prima pubblicazione deve avvenire non oltre il mese di luglio 2009.

1.2. L’obbligo di pubblicazione è riferito esclusivamente al personale avente qualifica dirigenziale ed ai segretari comunali e provinciali e, pertanto, non riguarda i dati dei dipendenti cui, negli enti privi di dirigenza, siano attribuite, a norma di legge, le relative funzioni.

1.2.1. In quanto ai dati delle retribuzioni annuali, devono essere pubblicati solo quelli relativi ad emolumenti percepiti per incarichi specifici, sia istituzionali, sia extraistituzionali, e non già ai compensi percepiti per lo svolgimento di attività professionale.

1.2.2. Nel caso di segretari titolari di uffici di segreteria convenzionati tra più enti, l’obbligo di pubblicazione è del comune capo convenzione, con l’indicazione degli altri comuni che usufruiscono del servizio convenzionato e la quota di retribuzione a loro carico.

1.3. Al fine di agevolare la compilazione e la successiva pubblicazione dei dati, il ministero della pubblica amministrazione ha messo a disposizione una specifica procedura online (<http://www.magellanopa.it/dirigenti2009/>) attraverso la quale il dirigente potrà compilare il proprio curriculum e inserire i dati relativi alla propria retribuzione.

1.3.1. Per ottemperare all’obbligo di pubblicazione gli enti non necessitano di alcuna autorizzazione o assenso da parte dei soggetti titolari dei dati.

1.3.2. Il mancato o incompleto adempimento costituisce comportamento valutabile alla stregua del principio di buon andamento dell’amministrazione ed è sanzionabile in base alle previsioni di legge e dei CCNL.

Assenze per malattia

1. I controlli in ordine alla sussistenza della malattia, nelle fasce orarie di reperibilità che saranno stabilite con D.M., possono essere disposti anche per assenze di un solo giorno. (*art. 55 septies, c. 5, D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165, aggiunto dall'art. 69, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150*).

1.1. 'E soppressa dal 1° luglio 2009 la disposizione che prevedeva la reperibilità dalle ore 8 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 20 e fino all'emanazione del D.M. resta in vigore la precedente fascia di reperibilità tra le ore 10 e le ore 12 e tra le ore 17 e le ore 19 di ogni giornata, anche festiva. (*art. 17, c. 23, lett c, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*).

1.1.1. Con D.M. 18 dicembre 2009, le fasce di reperibilità sono state fissate dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18, con obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi. (*in G.U. n. 15 del 20 gennaio 2010*).

1.2. La richiesta della visita fiscale è sempre obbligatoria, anche nelle ipotesi di prognosi per un solo giorno, salvo particolari impedimenti del servizio del personale derivanti da un eccezionale carico di lavoro o urgenze della giornata. (*circolare dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2008, n. 7*).

1.3. Gli accertamenti medico-legali rientrano nei compiti istituzionali del servizio sanitario nazionale ed i relativi oneri restano a carico delle aziende sanitarie locali. (*art. 71, c. 5 bis, aggiunto al D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dall'art. 17, c. 23, lett. e, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*).

1.3.1. La disposizione deve essere intesa come interpretazione autentica avente efficacia retroattiva, ma con salvezza delle situazioni definite. (*deliberazione Corte dei conti, sezione delle autonomie, 9 novembre 2009, n. 20/2009*).

Assunzione di personale

1. Con DPCM che avrebbe dovuto essere emanato entro il 22 settembre 2008, saranno definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi di risparmio, tenuto conto:

- delle dimensioni demografiche dell'ente;
- delle percentuali di incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente in atto esistenti;
- dell'andamento della spesa di personale nel quinquennio precedente. (*art.76, c.6, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

1.1. Fino all'emanazione del DPCM è fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza della spesa di personale è pari o superiore al 50% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. (*art.76, c.7; deliberazione Corte dei conti, Sezione autonomie, 21 dicembre 2009, n. 3/2010, depositata il 21 gennaio 2010*).

Società pubbliche

Obblighi di comunicazione

1. Gli enti locali sono tenuti a comunicare al dipartimento della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società partecipate totalmente o parzialmente, con l'indicazione di:

- ragione sociale;
- misura della partecipazione;
- durata dell'impegno;
- onere complessivo gravante, a qualsiasi titolo, per l'anno, sul bilancio;
- numero dei rappresentanti negli organi di governo;
- trattamento economico complessivo spettante a ciascun rappresentante. (*art.1, c.587, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

1.1. La comunicazione, in via telematica e su apposito supporto magnetico, deve essere effettuata entro il 30 aprile di ciascun anno.

1.2. 'E stata dichiarata incostituzionale la norma che prescriveva, in caso di mancata o incompleta comunicazione, il divieto di erogare ai consorzi, alle società o a favore dei propri rappresentanti negli organi di governo degli stessi somme a qualsiasi titolo. (*art.1, c.588*).

1.3. 'E stata dichiarata incostituzionale la norma che prescriveva, in caso di mancata o incompleta comunicazione e di mancato rispetto del divieto di cui al punto precedente, che i trasferimenti statali all'ente sono ridotti, nell'anno dell'inadempienza, in misura pari alla spesa sostenuta nel medesimo anno. (*art.1, c.589*).

1.4. Il dipartimento della funzione pubblica ha predisposto la procedura informatica per consentire alle amministrazioni pubbliche l'invio delle informazioni. (*comunicato dipartimento funzione pubblica, 13 aprile 2007*).

1.5. La procedura informatica, denominata CONSOC, deve essere attivata dal responsabile GEDAP dell'ente (responsabile per l'invio dei dati relativi ai distacchi, alle aspettative ed ai permessi sindacali) che potrà essere anche il responsabile del procedimento CONSOC, creando, comunque, un nuovo utente, oppure dovrà consegnare al diverso responsabile individuato dall'amministrazione il codice identificativo e la password.

1.6. Il sito internet cui accedere è www.consoc.it.

1.7. A decorrere dall'anno 2010, i dati raccolti saranno relativi all'elenco dei consorzi e delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni inclusi dai bilanci consuntivi approvati dalle singole amministrazioni nell'anno precedente. (*circolare presidenza consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, 14 gennaio 2010, n. 1/10*).

Imposta sul valore aggiunto

Rimborsi e compensazioni

1. Fermo restando la possibilità di utilizzare i crediti Iva fino a 10.000,00 euro in compensazione a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello per il quale deve essere presentata la dichiarazione in cui risulteranno indicati i crediti, dal 1° gennaio 2010 la compensazione del credito Iva di ammontare superiore a 10.000,00 euro, annuale o infrannuale, potrà essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito. (*art. 17, c. 1, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nel testo integrato dall'art. 10, c. 1, lett. a, n.1, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; comunicato stampa, agenzia entrate, 2 luglio 2009*).

1.1. La compensazione di crediti Iva di ammontare superiore a 10.000,00 euro può essere eseguita esclusivamente utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle entrate. (*art. 37, c. 49bis, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, aggiunto dall'art. 10, c. 1, lett. a, n. 6, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*).

1.2. Le modalità tecniche di attuazione sono definite con provvedimento direttoriale dell'agenzia delle entrate 21 dicembre 2009, n. 185430.

1.3. La compensazione di crediti Iva di ammontare superiore a 15.000,00 euro annui è subordinata all'apposizione di visto di conformità apposto sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito dai soggetti abilitati al rilascio. (*art. 10, c. 1, lett. a, n. 7, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*).

1.3.1. I soggetti che possono rilasciare il visto di conformità al fine della compensazione dei crediti Iva di importo superiore a 15.000 euro sono:

- a) gli iscritti nell'albo dei commercialisti ed esperti contabili;
- b) gli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro;

c) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria e artigianato e agricoltura per la sub categoria dei tributi, in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;

d) i responsabili dei Caf costituiti dalle associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, nonché responsabili dei Caf dipendenti e pensionati. (*circolare agenzia entrate, 23 dicembre 2009, n. 57/E*).

1.4. Con circolare agenzia delle entrate, 15 gennaio 2010, n. 1/E, sono fornite istruzioni sulle nuove regole in materia di compensazione.

1.4.1. Il credito Iva 2008 emerso dalla dichiarazione 2009 potrà essere liberamente compensato, senza scontare i vincoli della nuova disposizione, fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale Iva per il 2009.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del ministro economia e finanze, il limite della compensazione annuale del credito Iva può essere elevato da 516.457,00 euro fino a 700.000,00 euro. (*art. 34, c. 1, legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel testo integrato dall'art. 10, c. 1, lett. b, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102*).

Adempimenti e scadenze

1 Marzo - Lunedì

Rendiconto contributi straordinari

- (Termine perentorio) Rendicontazione all'amministrazione pubblica che li eroga dei contributi straordinari assegnati nell'anno precedente. (*art.158, c.1, D.Lgs. 3 agosto 1999, n.265*).

Pubblico impiego¹

- Pubblicazione, con cadenza mensile, sul sito internet dell'ente, dei tassi di assenza e di maggiore presenza del personale strutturati, complessivamente, per articolazioni organizzative di livello dirigenziale. (*art. 21, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69; circolare dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2009, n. 03/09*).

20 Marzo - Sabato

Sanzioni per violazioni codice della strada²

- Deliberazione di giunta per la destinazione vincolata del 50% dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada, ai fini delle previsioni del bilancio 2010. (*art.208, c.4, D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285*).

- Comunicazione al ministero dei lavori pubblici della deliberazione adottata sulla destinazione dei proventi, da parte dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

Programmazione del fabbisogno di personale²

- Deliberazione di giunta per la programmazione 2010-2012 del fabbisogno di personale, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità ed il migliore funzionamento dei servizi con la riduzione programmata della spesa per il personale, salvo deroghe a tale principio, analiticamente motivate. La programmazione, elaborata con il concorso dei competenti dirigenti, che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, deve prevedere anche l'eventuale ricorso a contratti di somministrazione (ex lavoro interinale) con il numero dei lavoratori e le motivazioni che ne determinano il ricorso. (*art.39, c.1, legge 27 dicembre 1997, n.449; art.3, c.94, 120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n.244; circolare dipartimento funzione pubblica, U.P.P.A., 12 febbraio 2007, n.2; art. 6, c. 4 bis, e art. 17, c. 1, lett. d bis, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*).

- Sottoposizione a verifica dell'organo di revisione della programmazione 2010-2012 del fabbisogno di personale. (*art.19, c.8, legge 28 dicembre 2001, n.448; art.3, c.120 e 121, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

- Trasmissione della programmazione 2010-2012 del fabbisogno di personale al ministero dell'economia e finanze ed al dipartimento della funzione pubblica. (*art.3, c.69, legge 24 dicembre 2003, n.350*).

Formazione del personale²

- Predisposizione del piano annuale di formazione del personale, con l'indicazione degli obiettivi, delle risorse finanziarie necessarie e delle metodologie formative da adottare, tenuto conto delle competenze necessarie in relazione agli obiettivi, delle innovazioni

normative e tecnologiche e della programmazione delle assunzioni. (*art. 7 bis, c. 1, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165*).

Tributi locali³

- Deliberazioni delle tariffe per l'anno 2010 dei tributi locali. (*art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Tariffe e prezzi pubblici³

- Deliberazioni in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l'anno 2010. (*art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296; art.172, c.1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari²

- Deliberazione della Giunta di proposta al Consiglio del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, comprendente i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di dismissione, da allegare al bilancio 2010. (*art. 58, c. 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

Razionalizzazione utilizzo dotazioni²

- Deliberazione piani triennali contenenti le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali degli uffici, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione di quelli infrastrutturali. (*art.2, c.594, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

- Pubblicizzazione dei piani attraverso l'URP e sul sito istituzionale dell'ente. (*art.1, c.598, legge 24 dicembre 2007, n.244*).

Bilancio di previsione⁴

- Deliberazione di giunta per l'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2010. (*art.174, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

- Sottoposizione dello schema di bilancio di previsione 2010 all'organo di revisione per la resa del parere. (*art. 239, c. 1, lett. b, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267*).

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di febbraio 2010, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (*D.M. 14 novembre 2006*).

31 Marzo - Mercoledì

Certificazione Ici rurale

- (Termine perentorio) Trasmissione al ministero interno di certificazione sul maggior gettito Ici accertato a tutto l'anno 2009 derivante dall'aggiornamento del catasto terreni, dal riclassamento dei fabbricati rurali, dalla revisione della qualificazione e della rendita catastale delle unità immobiliari della categorie E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 che hanno autonomia funzionale e reddituale e dalla rivalutazione delle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B. (*art. 2, c. 24, legge 23 dicembre 2009, n. 191*).

Certificazione costo dei servizi

- (Termine perentorio) Trasmissione della certificazione relativa all'anno 2009, sulla copertura percentuale dei servizi a domanda individuale, di quello acquadottistico e di quello relativo al servizio smaltimento rifiuti urbani. L'obbligo sussiste per gli enti dissestati, a partire dall'anno di delibera dello stato di dissesto e per tutto il quinquennio di durata del risanamento, per gli enti strutturalmente deficitari, per quelli che non hanno approvato il rendiconto 2008 e che non hanno prodotto il certificato di rendiconto. (D.M. 26 marzo 2007).

Certificazione mutui

- (Termine perentorio) Trasmissione alle prefetture competenti per territorio del certificato relativo alla richiesta del contributo a concorso dell'onere di ammortamento dei mutui contratti nel 2009, a valere su eventuali quote 1992 e retro non ancora utilizzate del fondo sviluppo investimenti. (art.46 bis, c.2, D.L. 23 febbraio 1995, n.41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n.85).

Certificazione Iva servizi non commerciali

- (Termine perentorio) Presentazione al ministero interno, per il tramite delle prefetture competenti per territorio, della certificazione annuale degli oneri sostenuti a titolo di imposta sul valore aggiunto sui contratti stipulati per l'affidamento della gestione di servizi non commerciali per i quali è previsto il pagamento di una tariffa da parte degli utenti a soggetti esterni all'amministrazione, ai fini dell'attribuzione del contributo statale. (art.6, c.3, legge 23 dicembre 1999, n.488, nel testo modificato dall'art.1, c.711, legge 27 dicembre 2006, n.296; art.2, c.9, legge 24 dicembre 2007, n.244; D.P.R. 8 gennaio 2001, n.33).

Trasferimenti statali¹

- Trasmissione all'ufficio territoriale di governo competente per territorio, pena la mancata erogazione del contributo, della certificazione relativa al contributo per rimborso delle spese sostenute nell'anno precedente per il personale dipendente dalla S.p.a. FIME assunto dagli enti locali. (art.1, legge 23 luglio 1998, n.251; circolari ministero interno, direzione centrale finanza locale, 23 maggio 2002, n. F.L. 12/2002, e 24 gennaio 2007, n. F.L. 2/2007).

Albo dei dirigenti

- Trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, delle schede informative relative al personale dirigente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini dell'aggiornamento dell'albo dei dirigenti pubblici. (DPR. 11 marzo 1994, n. 374).

Patto di stabilità interno

- Trasmissione, da parte delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, al ministero dell'economia e finanze –dipartimento della ragioneria generale dello Stato- I.Ge.P.A. – ufficio II, della certificazione annuale 2009 sul saldo finanziario. (art. 77 bis, c. 15, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

- Verifica, da parte del collegio dei Revisori, del rispetto dell'obiettivo programmato del saldo finanziario di competenza mista a tutto l'anno 2009. (art. 1, c. 32, legge 30 dicembre 2004, n. 311; art. 1, c. 150, legge 23 dicembre 2005, n. 266; art. 1, c. 701, legge 27 dicembre 2006, n.296; punto 2.2., lett. b, circolare ministero economia e finanze, 22 febbraio 2007, n.12).

Estinzione anticipata mutui

- Pubblicazione sul sito istituzionale del ministero dell'interno delle certificazioni presentate da province e comuni entro il 28 febbraio attestanti l'indennizzo, la penale od altro onere in aggiunta al debito residuo strettamente correlato all'estinzione anticipata di mutui e prestiti obbligazionari con l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nell'anno 2009. A fronte delle somme corrisposte è attribuito, per gli anni 2007, 2008 e 2009, un contributo incentivante l'estinzione anticipata fino alla concorrenza di 30 milioni di euro annui e, comunque, di 90 milioni di euro complessivi nel triennio 2007-2009 (*art. 187, c. 2, lett. b, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 1, c. 13, legge 24 dicembre 2007, n. 244; art. 11, D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222; D.M. 13 febbraio 2008, in G.U. n. 57 del 7 marzo 2008*).

Informazione e comunicazione

- Comunicazione annuale, anche in mancanza di spesa, all'autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate nel 2009 per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. (*art.10, delibera autorità per le garanzie nelle comunicazioni 24 aprile 2002, n.129/02/CONS, nel testo sostituito con delibera 7 marzo 2005, n.139/05/CONS; art. 41, c. 2, D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177*).

Anagrafe tributaria

- Trasmissione annuale all'agenzia delle entrate dell'elenco dei nominativi dei dipendenti autorizzati all'accesso all'anagrafe tributaria. (*art.23 bis, c.28 sexies, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*).

- Trasmissione al ministero economia e finanze, direzione centrale per la fiscalità locale, di una situazione riepilogativa relativa alla gestione contabile dell'anno precedente dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. (*D.M. 26 aprile 1994*).

Patrimonio pubblico

- Trasmissione al ministero economia e finanze – dipartimento del tesoro, dell'elenco identificativo dei beni immobili di proprietà dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche utilizzati o detenuti a qualunque titolo. (*art. 2, c. 222, legge 23 dicembre 2009, n. 191*).

Flussi informatici

- Trasmissione al ministero economia e finanze, direzione federalismo fiscale, dei dati dei versamenti Ici, dei versamenti dell'imposta di scopo, dei correlati interessi e sanzioni, eseguiti dai contribuenti dal 1° agosto 2009 ed entro il 31 gennaio 2010, in tutti i casi di riscossione delle imposte con modalità diverse dal versamento unitario o in conto corrente postale se Poste Italiane S.p.a. non provvede alla rendicontazione dei bollettini. (*D.M. 10 dicembre 2008; circolare ministero economia e finanze, direzione federalismo fiscale, 15 ottobre 2009, n. 25281*).

Bilancio di previsione⁴

- Presentazione all'organo consiliare dello schema del bilancio di previsione 2010, munito del parere dell'organo di revisione. (*art.174, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; D.M. 17 dicembre 2009*).

1 Aprile - Giovedì

Pubblico impiego¹

- Pubblicazione, con cadenza mensile, sul sito internet dell'ente, dei tassi di assenza e di maggiore presenza del personale strutturati, complessivamente, per articolazioni orga-

nizzative di livello dirigenziale. (art. 21, c. 1, legge 18 giugno 2009, n. 69; circolare di dipartimento funzione pubblica, 17 luglio 2009, n. 03/09).

10 Aprile - Sabato

Rendiconto⁴

- Messa a disposizione del consiglio della proposta di deliberazione del rendiconto 2009 munito della relazione dell'organo di revisione. (artt.151, c.7, e art.227, c.2, D.Lgs 18 agosto 2000, n.267).

20 Aprile - Martedì

Bilancio di previsione⁴

- Presentazione di emendamenti allo schema di bilancio annuale 2010, alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale 2010-2012 da parte dei membri dell'organo consiliare. (art.174, c.2, D.Lgs. 18 agosto 2000).

Codifica dei conti pubblici

- Comunicazione al tesoriere di informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese di marzo 2010, presso altri istituti di credito, al fine di consentire al tesoriere di trasmettere i dati, entro lo stesso termine, al sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), unitamente alle informazioni codificate sulle disponibilità liquide complessive. (D.M. 14 novembre 2006).

Diritto di notifica¹

- Richiesta alle amministrazioni pubbliche, per conto delle quali sono state effettuate notificazioni nel 1° trimestre 2010, di liquidazione e pagamento delle somme per diritti di notifica, debitamente documentate, spettanti al comune. (D.M. 3 ottobre 2006).

26 Aprile - Lunedì

Estinzione anticipata mutui

- Decreto ministero interno relativo alla certificazione per il triennio 2010-2012 attestante le somme corrisposte per indennizzo, penale od altro onere in aggiunta al debito residuo estinto anticipatamente con utilizzo dell'avanzo di amministrazione, ai fini della corresponsione del contributo statale a fronte. (art. 4, c. 5, D.L. 2 gennaio 2010, n. 2)

30 Aprile - Venerdì

Tariffe per la cremazione⁵

- Deliberazione di rivalutazione dei limiti tariffari per la cremazione e per la conservazione o dispersione delle ceneri, con effetto dal 1° gennaio, in base al tasso di inflazione 2010 programmato nel Dpof. (art.5, c.1, D.M. 1 luglio 2002; D.M. 16 maggio 2006; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Addizionale comunale all'Iperf⁵

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare dell'aliquota (non in aumento) da applicare sui redditi 2010. L'esecutività della deliberazione è differita alla data di pubblicazione su sito informatico. (art. 1, c. 3, D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

- Trasmissione al Ministero dell'economia e finanze, dipartimento per le politiche fiscali, ufficio federalismo fiscale, viale Europa 242, 00144 ROMA, di copia conforme

all'originale, della deliberazione istitutiva o modificativa dell'aliquota dell'addizionale Irpef, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.it. La trasmissione può essere effettuata anche tramite fax (06-59972870) ovvero, per estratto, mediante posta elettronica. (D.M. 31 maggio 2002).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di fissazione di soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. (art.1, c.3 bis, D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360).

Regolamenti sulle entrate⁵

- Deliberazioni, da assumere non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione, per l'adozione dei regolamenti di disciplina delle entrate, anche tributarie. Entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi, i regolamenti sulle entrate tributarie devono essere comunicati, unitamente alla relativa delibera, al Ministero delle finanze e sono resi pubblici mediante avviso in Gazzetta Ufficiale. (art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Servizi a domanda individuale⁵

- Deliberazione delle tariffe e dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi per l'anno 2010. (art.172, c. 1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Aree e fabbricati⁵

- Deliberazione di verifica, per l'anno 2010, della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che possono essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie e di determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato. (art.172, c. 1, lett. c, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Imposta comunale sugli immobili⁵

- Deliberazione a valere per l'anno 2010, relativa a (non in aumento del tributo):

- 1) misura dell'imposta, delle riduzioni e delle detrazioni;
- 2) aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale o locate ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
- 3) aliquota ulteriormente ridotta per la prima casa per le famiglie con responsabilità di cura per non autosufficienti o disabili (art.16, c.5, legge 8 novembre 2000, n.265);
- 4) aliquota diversificata per gli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o per alloggi non locati (art.6, c.2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504);
- 5) aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro (art.6, c.2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504);
- 6) aliquota minima del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e vendita di immobili (art.8, c.1, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504);
- 7) riduzione dell'imposta al 50% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, oppure aumento fino a 258,23 euro della detrazione d'imposta, oppure ancora aumento oltre 258,23 euro della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta (art.8, c.3, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504; art.58, c.3, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446);
- 8) assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (art.3, c.56, legge 23 dicembre 1996, n.662);

9) aliquota agevolata, anche inferiore al 4 per mille, fino all'esenzione dell'imposta a favore dei proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni dei contratti-tipo (*art.2, c.4, legge 9 dicembre 1998, n.431; art.2, c.288, legge 24 dicembre 2007, n.244*);

10) aliquota maggiorata, anche superiore al 7 per mille e fino al 9 per mille, sugli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, limitatamente ai comuni di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, e comuni confinanti con gli stessi, agli altri comuni capoluogo di provincia ed a quelli considerati ad alta tensione abitativa (*art.2, c.4, legge 9 dicembre 1998, n.431*).

11) aliquota ridotta, anche al di sotto del 4 per mille, per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario nei comuni capoluogo delle aree metropolitane e nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti, a condizione che resti invariato il gettito totale dell'imposta e previo incremento dell'aliquota, anche al di sopra del 7 per mille, da applicare alle aree edificabili i cui proprietari non si siano impegnati all'inalienabilità delle stesse nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento comunale (*art.5 bis, c.4, D.L. 27 maggio 2005, n.86, convertito dalla legge 26 luglio 2005, n.148*).

12) riduzione dell'aliquota, fino all'esenzione, oppure detrazioni dall'imposta per gli insediamenti turistici di qualità di interesse nazionale (*art.1, c.593, legge 23 dicembre 2005, n.266*);

13) aliquota agevolata, inferiore al 4 per mille, per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico e per le unità immobiliari oggetto degli interventi. (*art. 6, c. 2bis, aggiunto al D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, dall'art. 1, c. 6, lett. a, legge 24 dicembre 2007, n. 244*).

14) regolarità dei versamenti eseguiti da un contitolare anche per conto degli altri (*art.59, lett. i, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446*);

15) riscossione del tributo direttamente sul proprio conto corrente postale o presso la tesoreria comunale. (*artt. 6 e 8, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Imposta di scopo⁵

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare (non istitutiva o in aumento) sull'imposta di scopo destinata alla copertura di non oltre il 30% delle spese per la realizzazione di opere pubbliche. (*art.1, c.146, legge 27 dicembre 2006, n.296; art.1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Tassa provinciale ambientale⁵

- (Facoltativa) Deliberazione della misura (non in aumento) per l'anno 2010. (*art. 298, c. 11, e art. 264, c. 1, lett. i, D. Lgs 3 aprile 2006, n.152*).

Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari⁵

- (Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che escluda l'applicazione, dall'anno 2010, nel territorio comunale dell'imposta, sottoponendo le iniziative che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa. (*art. 62, D.Lgs 15 novembre 1997, n. 446; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

- Deliberazione di rideterminazione della tariffa del canone per l'esercizio 2010, se adottato, sulla base dell'indice dei prezzi al consumo rilevato dall'Istat. (*art.7 octies, c.1,*

aggiunto al D.L. 31 gennaio 2005, n.7 dalla legge di conversione 31 marzo 2005, n.43; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Imposta provinciale di trascrizione⁵

- (Facoltativa) Deliberazione (non istitutiva o in aumento) sull'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico. Notifica della deliberazione al competente ufficio del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione. (art.52, c.2, e 56, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche⁵

- Deliberazione delle tariffe (non in aumento) e degli eventuali interventi esonerati per l'anno 2010, qualora non sia stato adottato il regolamento per l'applicazione del canone, sostitutivo della tassa . Entro 30 giorni dall'adozione, la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell'economia e finanze. (art. 57, c. 2, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Canone per l'occupazione spazi ed aree pubbliche⁵

- (Facoltativa) Deliberazione per l'adozione di regolamento che preveda l'assoggettamento a canone, dall'anno 2010, in sostituzione della tassa, delle occupazioni, sia permanenti che temporanee, di strade aree e relativi spazi soprastanti o sottostanti appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati o di rideterminazione della tariffa del canone, se applicato, per l'esercizio 2009. (art. 63, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti urbani ⁵

- Deliberazione delle tariffe per l'anno 2010. Entro 30 giorni dall'esecutività, la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell' economia e finanze. (art.238, c.11, e art. 264, c.1, lett. i, D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152; art.1, c.169 e 184, legge 27 dicembre 2006, n.296, nel testo modificato dall'art.1, c.166, lett. a, legge 24 dicembre 2007, n.244, e dall'art. 5, c. 1, lett. a, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 27 gennaio 2009, n. 13; art. 8, c. 3, D.L. 30 dicembre 2009, n. 194).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare con la quale, ai fini della determinazione delle tariffe 2010, nei costi di esercizio del servizio gestito in regime di privativa comunale può essere considerato l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani, anziché una percentuale non inferiore al 5% e non superiore al 15%. (art.53, c.17, legge 23 dicembre 2000, n.388, e art.1, c.7, D.L. 27 dicembre 2000, n.392, convertito dalla legge 28 febbraio 2001, n.26).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di assimilazione, in tutto o in parte, ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali provenienti da attività economiche. (art.17, c.3, legge 24 aprile 1998, n.128).

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni⁵

- Deliberazione delle tariffe (non in aumento) per l'anno 2010. Entro 30 giorni dall'adozione, la deliberazione deve essere trasmessa alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero dell' economia e finanze. (art. 3, c.5 e art.35, c.2, D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507; 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296).

- (Facoltativa) Deliberazione di differimento dei termini di pagamento dell'imposta con scadenza anteriore alle variazioni regolamentari o tariffarie aventi decorrenza dal 1° gennaio. (*circolare ministero finanze, direzione centrale fiscalità locale, 5 febbraio 2001, n.1/FL*).
- (Facoltativa) Deliberazione, se non adottata per il 2002 - 2009 o modificativa di essa, di suddivisione delle località del territorio comunale in due categorie, in relazione alla loro importanza, per l'applicazione alla categoria speciale di una maggiorazione fino al 150% della tariffa normale, relativamente alle affissioni di carattere commerciale. (*art.4, c.1, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507;1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).
- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare, se non adottata per il 2002 - 2009 o modificativa di essa, che prevede l'esenzione dall'imposta anche per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede di dimensioni complessive superiori a 5 metri quadrati. (*art.17, c.1 bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507; 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Tassa sui concorsi⁵

- (Facoltativa) Deliberazione regolamentare se non adottata precedentemente, per la previsione di un diritto per la partecipazione a concorsi, fino a un massimo di euro 10,33. (*art.27, c.6, D.L. 28 febbraio 1993, n.55, convertito dalla legge 26 aprile 1983, n.131; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica⁵

- (Facoltativa) Deliberazione (non in aumento) per l'anno 2010 sull'addizionale, se la misura massima non è stata già raggiunta negli anni precedenti. (*art. 10, c. 8, legge 13 maggio 1999, n. 133, 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Tributi locali⁵

- Deliberazione delle tariffe (non in aumento) per l'anno 2010 dei tributi locali. (*art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n.296*).
- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di determinazione dell'ammontare minimo da versare o da rimborsare per ciascun tributo. (*art.1, c.168, legge 27 dicembre 2006, n.296*).
- (Facoltativa) Deliberazione consiliare che consente di compensare crediti e debiti per tributi locali. (*art.1, c.167, legge 27 dicembre 2006, n.296*).
- (Facoltativa) Deliberazione consiliare sulla misura degli interessi per la riscossione e per il rimborso dei tributi. (*art.1, c.165, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Tariffe e prezzi pubblici⁵

- Deliberazione, presupposto per la formazione del bilancio, in ordine alle tariffe ed ai prezzi pubblici per l'anno 2010. (*art.172, c.1, lett. e, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267; art. 1, c.169, legge 27 dicembre 2006, n. 296*).

Programma triennale lavori pubblici⁵

- Deliberazione consiliare di approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 2010 – 2012, con allegato elenco dei lavori da avviare nell'anno. (*D.M. 9 giugno 2005; artt.151, c.1, e 172, c.1, lett. d, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267*).

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari⁵

- Deliberazione del Consiglio di approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, comprendente i beni immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali suscettibili di valorizzazione o di dismissione, da allegare al bilancio di

previsione 2010. (art. 58, c. 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

Bilancio di previsione

- Deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 composto da bilancio annuale 2010, bilancio pluriennale e relazione previsionale e programmatica 2010/2012. (art.151, c. 1, legge 18 agosto 2000, n.267; art.13, c.4, D.Lgs. 12 aprile 2006, n.170; D.M. 17 dicembre 2009, in G.U. n.301 del 29 dicembre 2009).

Esercizio provvisorio

- Cessazione esercizio provvisorio automaticamente autorizzato dal 1° gennaio 2010, se la deliberazione del bilancio 2010 non dovesse ancora essere stata adottata. (art.163, c.1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

- (Facoltativa) Deliberazione consiliare di autorizzazione della gestione in esercizio provvisorio sul bilancio 2010 approvato. **(6)** (art.163, c. 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).

Competenze gestionali degli assessori⁶

- (Facoltativa) Deliberazione con la quale i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti devono documentare il contenimento della spesa conseguente alla attribuzione, per l'anno 2010, ai componenti dell'organo esecutivo della responsabilità degli uffici e dei servizi e del potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. La deliberazione deve essere adottata ogni anno, sussistendone l'esigenza, in sede di approvazione del bilancio. (art.53,c.23, legge 23 dicembre 2000, n.388).

Concessioni edilizie⁶

- (Facoltativa) Deliberazione relativa a condizioni agevolate per i corrispettivi delle concessioni e gli oneri di urbanizzazione, relativamente ad alloggi da concedere in locazione per un periodo non inferiore a 15 anni, qualora non adottata precedentemente ed il comune non sia stato dichiarato in dissesto. (art.35, legge 22 ottobre 1971, n.865).

- (Facoltativa) Deliberazione di riduzione al 50% degli oneri correlati al costo di costruzione per l'esecuzione di interventi di recupero del patrimonio edilizio, qualora non adottata precedentemente. (art.2, c.15, legge 24 dicembre 2003, n.350).

Razionalizzazione utilizzo dotazioni¹

- Relazione consuntiva annuale alla sezione regionale della Corte dei conti ed agli organi di controllo interno, sui piani triennali adottati dagli enti, decorrenti dal 2008, contenenti le misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali degli uffici, delle autovetture di servizio e dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione di quelli infrastrutturali. (art.2, c.597, legge 24 dicembre 2007, n.244).

Certificazione Iva servizi trasporto

- (Termine perentorio) Presentazione al ministero interno, per il tramite delle prefetture competenti per territorio, della certificazione annuale attestante l'ammontare dei pagamenti eseguiti per Iva sui contratti di servizio stipulati per la gestione dei servizi di trasporto pubblico nell'anno 2009, ai fini dell'attribuzione del contributo erariale a saldo. (D.M. 22 dicembre 2000; circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 16 febbraio 2009, n. F.L. 3/2009).

Certificazione spesa personale in aspettativa sindacale

- Termine perentorio entro il quale deve pervenire all'ufficio territoriale del governo competente per territorio la certificazione della spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa aspettativa per motivi sindacali, ai fini dell'attribuzione del contributo statale. (*art.1 bis, c.1, aggiunto al D.L. 25 novembre 1996, n.599, dalla legge di conversione 24 gennaio 1997, n.5; circolari ministero interno, direzione centrale finanza locale, 28 settembre 1996, n. F.L. 24/96 e 16 gennaio 2007, n. F.L. 1/2007*)

Consorzi e società partecipate

- Comunicazione annuale, da parte degli enti locali al dipartimento della funzione pubblica, in via telematica e su supporto magnetico, dell'elenco dei consorzi di cui fanno parte e delle società partecipate totalmente o parzialmente, con l'indicazione di:

- ragione sociale;
- misura della partecipazione;
- durata dell'impegno;
- onere complessivo gravante, a qualsiasi titolo, per l'anno, sul bilancio;
- numero dei rappresentanti negli organi di governo;
- trattamento economico spettante a ciascun rappresentante. (*art.1, c.587, legge 27 dicembre 2006, n.296*).

Trasferimento immobili statali

- Termine annuale per avanzare richiesta all'Agenzia del demanio per l'acquisizione di beni immobili del patrimonio dello stato ubicati nel proprio territorio. (*art.80, c.4, legge 27 dicembre 2002, n.289*).

Rendiconto

- Deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2009. (*art. 151, c. 7, e art. 227, c. 2, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall'art. 2 quater, c. 6, lett. a) e c), D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189*)

Patto di stabilità interno

- Riproduzione e nuova trasmissione al ministero dell'economia e finanze – dipartimento della ragioneria generale dello Stato – I.Ge.P.A. – ufficio II – mediante applicazione web del modello sul saldo finanziario di competenza mista relativo all'anno 2009, qualora le informazioni trasmesse entro il 30 gennaio 2010 sulla base dei dati di preconsuntivo differissero da quelli definitivi rilevati con l'approvazione del rendiconto 2009. (*lett. F, circolare ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n.8*).

- Termine ultimo, connesso all'approvazione del rendiconto 2009, per la verifica da parte del collegio dei revisori, del raggiungimento dell'obiettivo programmatico 2009. (*lett. B1, circolare ministero economia e finanze, 17 febbraio 2006, n.8*).

Fondo mobilità segretari

- (Termine perentorio) Versamento all'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, sul c.c.p. n.36031037, del fondo di mobilità dell'anno 2009. (*deliberazione agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, 18 dicembre 2006, n.117/2006*).

Anagrafe tributaria

- Termine per le comunicazioni all'anagrafe tributaria, utilizzando il servizio telematico entratel o il servizio internet, dei dati catastali identificativi dell'immobile presso cui sono state attivati, rinnovati o modificati, nell'anno precedente, contratti per l'erogazione

di energia elettrica, servizi idrici e del gas. (art.7, c.5, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.1, c.332, lett. b, n.2, legge 30 dicembre 2004, n.311, e dall'art.2, c.14, lett. b, D.L. 30 settembre 2005, n.203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n.248; provvedimento agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n.248 del 24 ottobre 2006).

- Termine per le comunicazioni all'anagrafe tributaria, utilizzando il servizio telematico entratel o il servizio internet, dei dati relativi all'anno precedente di denunce di inizio attività presentate allo sportello unico comunale per l'edilizia, di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso rilasciato in materia di attività edilizia. (art.7, c.1, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo modificato dall'art.1, c.332, lett. b, n.1, legge 30 dicembre 2004, n.311; provvedimento agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n.245 del 20 ottobre 2006).

- Termine per le comunicazioni all'anagrafe tributaria, utilizzando il servizio telematico entratel o il servizio internet, degli atti di concessione, di autorizzazione e licenza emessi dagli uffici pubblici nell'anno precedente. (provvedimento agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n.248 del 24 ottobre 2006).

- Termine per le comunicazioni all'anagrafe tributaria, utilizzando il servizio telematico entratel o il servizio internet, degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto, conclusi nell'anno precedente mediante scrittura privata e non registrati. (provvedimento agenzia delle entrate 2 ottobre 2006, in G.U. n.248 del 24 ottobre 2006).

- Termine per la comunicazione all'Agenzia delle entrate, per via telematica, da parte degli enti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, anche in regime di concessione, dei dati acquisiti nell'ambito dell'attività di gestione relativamente agli anni 2007 e 2008, se non già inviati, ed all'anno 2009. (art. 1, c. 106 e 107, legge 27 dicembre 2006, n. 296; provvedimento direttoriale agenzia delle entrate, 14 dicembre 2007, in G.U. n. 300 del 28 dicembre 2007, modificato con provvedimenti 14 febbraio 2008, n. 2008/24511, e 24 ottobre 2008, n. 2008/158180).

Incarichi a pubblici dipendenti

- Comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti pubblici cui sono stati conferiti incarichi retribuiti, dei compensi erogati ai dipendenti stessi nell'anno precedente. L'omissione dell'adempimento non consente il conferimento di nuovi incarichi. (art.53, c.11 e 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

Contributi e sovvenzioni

- Aggiornamento dell'albo dei soggetti cui sono stati erogati, nell'anno precedente, contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a carico del bilancio. (art. 22, legge 30 dicembre 1991, n. 412; art.1, D.P.R. 7 aprile 2000, n.118).

Diritti di segreteria

- Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 1° trimestre dell'anno. (art. 13, c. 1, legge 23 dicembre 1993, n. 559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare Ministero dell'interno 31 luglio 1995, n. 35/95).

- Versamento della quota di spettanza dell'Agenzia nazionale dei segretari sul c/c bancario n. 300059 intestato all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, presso l'Istituto Bancario San Paolo - sede di Roma (cod. ABI 1025 - cod. CAB 3200 - cod. CIN I). (deliberazione Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, 1 marzo 2005, n.21).

Gestione separata Inps¹

- Termine per la presentazione con sistema automatizzato dei dati relativi alla denuncia dei compensi corrisposti nell'anno 2009 ai collaboratori coordinati e continuativi. (circolare Inps, direzione centrale entrate contributive, 24 gennaio 2001, n. 16).

Consumo energetico

- Comunicazione annuale alla Federazione Italiana per l'uso dell'energia elettrica del responsabile per la conservazione e l'uso dell'energia, se i consumi nell'anno superano il parametro di 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio. (*art.19, legge 9 gennaio 1991, n. 10*).

Partecipazione all'accertamento fiscale

- Trasmissione all'agenzia delle entrate, tramite il sistema Entratel in modalità Web, delle segnalazioni suscettibili di utilizzo ai fini delle imposte sui redditi, relative alla dichiarazione degli utenti del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani nell'anno precedente. (*provvedimento direttoriale agenzia delle entrate, 14 dicembre 2007, in G.U. n.300 del 28 dicembre 2007*).

¹ Termine stimato.

² Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione approvativa dello schema del bilancio da parte della Giunta.

³ Termine stimato, nel presupposto che le scelte di politica tariffaria e tributaria vengano assunte prima della predisposizione dello schema di bilancio da parte dell'organo esecutivo ed al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione del bilancio entro la scadenza di legge. (Gli adempimenti, con la specificità dei singoli atti, sono riproposti alla scadenza di legge).

⁴ Termine stimato, al fine di pervenire alla deliberazione consiliare di approvazione entro la scadenza di legge del 30 aprile.

⁵ Termine stimato. Provvedimento da adottare prima della deliberazione consiliare di approvazione del bilancio.

⁶ Termine stimato, connesso a quello di approvazione del bilancio.